

# ASSOCIAZIONE SOCIETA' SCIENTIFICHE ODONTOIATRICHE - A.S.S.O.

## REGOLAMENTO

### **Art. 1**

#### **Fondamento e disciplina**

1. Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale dello Statuto della Associazione Società Scientifiche Odontoiatriche - A.S.S.O. Ogni Società Aderente è tenuta all'osservanza dello stesso.
2. Il Consiglio Direttivo di A.S.S.O. è l'unico Organo associativo che può promulgare, convalidare o modificare il Regolamento, dandone tempestiva comunicazione alle Società aderenti nelle modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lett. g) dello Statuto.
3. Nel mandato di insediamento, il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede alla stesura e al completamento del Regolamento nonché al costante adeguamento in base alle eventuali esigenze funzionali concernenti la miglior amministrazione dell'ente.
4. I successivi Consigli Direttivi, su suggerimento della Conferenza dei Presidenti, avranno la facoltà di modificare, completare o integrare il Regolamento già in vigore, affinché questo serva compiutamente da guida per la corretta realizzazione di tutte le azioni statutarie e amministrative, chiarendo in modo esaustivo e dettagliato il dettato statutario vigente.

### **Art. 2**

#### **Produzione scientifica**

1. Per "produzione scientifica" delle Società aderenti, come prevista dall'art. 4, comma 2, lett. h) dello Statuto, deve intendersi "l'insieme delle pubblicazioni realizzate dai Soci delle Società Scientifiche, purché pubblicate su riviste con *impact factor* riconosciuto".
2. L'elenco delle referenze bibliografiche prodotte annualmente dalle singole Società aderenti verrà pubblicato sul sito di A.S.S.O. suddiviso per le seguenti aree di appartenenza specialistica:
  - area Conservativa-Endodontica,
  - area Chirurgica,
  - area Protesica,
  - area Ortodontica,
  - area Multidisciplinare.

### **Art. 3**

#### **Domanda di ammissione**

1. La "domanda scritta" prevista dall'art. 5, comma 1 dello Statuto, necessaria per la richiesta di adesione ad A.S.S.O. e la conseguente assunzione della qualifica di Società aderente, deve essere inviata dalla Società richiedente al Consiglio direttivo di A.S.S.O. a firma del proprio Presidente e legale rappresentante. Il primo Consiglio Direttivo predispone, senza indugio, un modello standard di domanda di adesione che sarà fornito dalla Segreteria organizzativa alla Società istante.
2. La richiesta di adesione - sottoscritta sotto la responsabilità del Presidente e legale rappresentate della Società istante e corredata della documentazione di cui al comma successivo - deve pervenire alla Segreteria organizzativa di A.S.S.O., tramite modello standard di cui al comma precedente, almeno 3 (tre) mesi antecedenti alla prima Conferenza Permanente dei Presidenti in programma.
3. La documentazione a corredo della domanda di ammissione è composta da:

- lo Statuto,
- il Codice Etico,
- l'ultimo bilancio approvato, sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante,
- l'indirizzo del sito web,
- l'organigramma dell'ente richiedente con la specifica dichiarazione, sottoscritta dal Presidente e legale rappresentante, della percentuale di quota odontoiatrica per le Società a componente mista (ad esempio Igienisti dentali e/o Odontotecnici),
- la descrizione dell'offerta formativa annuale,
- l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'anno precedente,
- la documentazione dei rapporti di collaborazione con organi scientifici internazionali, qualora disponibili come specificato nell'art. 4 comma 2 dello Statuto.

#### **Art. 4**

##### **Procedura di esame della domanda di ammissione**

1. La domanda e i materiali ad essa allegati verranno esaminati dalla Commissione Accettazione che valuterà la congruenza di quanto presentato in relazione a quanto espresso dallo Statuto.
2. Se necessario, la Commissione Accettazione potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa.
3. In caso di parere positivo da parte della Commissione Accettazione, la candidatura della Società richiedente verrà sottoposta al Consiglio Direttivo per la valutazione della sua congruenza con gli obiettivi associativi di A.S.S.O.
4. In caso di parere positivo da parte del Consiglio Direttivo, la candidatura della Società richiedente verrà sottoposta all'Assemblea generale, in occasione della prima adunanza utile, per la definitiva valutazione che deve essere deliberata mediante votazione con la maggioranza qualificata di cui dell'art. 10, comma 8 dello Statuto.

#### **Art. 5**

##### **Adesione ad A.S.S.O.**

1. La Società neo-ammessa perfeziona il proprio status di aderente ad A.S.S.O., con relativi diritti e doveri statutari, con l'avvenuto versamento della quota associativa annuale, come stabilita ex art. 10, comma 4, lett. b).
2. Il diritto di voto durante l'Assemblea generale che delibera l'adesione di una Società neo-ammessa viene acquisito solo qualora la stessa produca, contestualmente e in tale sede, titolo relativo al versamento della quota associativa annuale tramite assegno bancario.

#### **Art. 6**

##### **Disciplina delle adunanze della Conferenza Permanente dei Presidenti**

1. Alle adunanze della Conferenza Permanente dei Presidenti possono essere invitati i Presidenti Eletti e i Rappresentanti Vicari delle Società aderenti, nonché il Collegio dei Probiviri di A.S.S.O. oltre a eventuali ospiti istituzionali o consulenti.
2. Qualora il Presidente di una Società aderente fosse impossibilitato a presenziare sarà rappresentato dal Presidente eletto, o, in assenza di quest'ultimo, dal Vicepresidente in carica o da altro membro del Consiglio Direttivo.
3. Qualora invitati, i Rappresentanti Vicari hanno facoltà di partecipare attivamente ai dibattiti svolti all'interno della Conferenza Permanente dei Presidenti.

## **Art. 7**

### **Adunanze della Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti**

1. L'Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti si riunisce tipicamente in due adunanze ordinarie ogni anno, la prima entro il mese di gennaio, la seconda entro il mese di aprile.

## **Art. 8**

### **Disciplina delle adunanze della Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti**

1. Il diritto di voto assembleare è espresso dai Rappresentanti Effettivi delle Società Aderenti.
2. Solo in caso di assenza o impedimento del Rappresentante Effettivo il ruolo di piena rappresentanza, e relativo diritto di voto, viene svolto dal Rappresentante Vicario.
3. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 10, comma 10 dello Statuto, gli amministratori Rappresentanti Effettivi delle Società Aderenti non hanno voto riguardo alle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Deliberano nel merito i Rappresentanti Vicari delle Società Aderenti presenti in Consiglio Direttivo e i Rappresentanti Effettivi delle Società Aderenti non presenti in Consiglio Direttivo.
4. Quando non obbligatoria ai sensi dell'art. 10 comma 11 dello Statuto e del comma precedente del presente articolo, è considerata opportuna la presenza dei Rappresentanti Vicari ai lavori assembleari.
5. È inoltre considerata opportuna la partecipazione ai lavori assembleari, senza diritto di voto, dei Presidenti delle Società aderenti, dei Presidenti Eletti, dei membri del Collegio dei Probiviri e dei membri della Commissione Accettazione.
6. Oltre a quanto già disposto dall'art. 10 comma 16 dello Statuto, possono presenziare e partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto, anche rappresentanti istituzionali o consulenti qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
7. Sia nel caso disposto dall'art. 10 comma 16 dello Statuto che in quello di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, spetta al Consiglio Direttivo predisporre e far giungere agli interessati l'invito a partecipare ai lavori Assemblea.

## **Art. 9**

### **Annullamento delle adunanze della Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti**

1. A seguito di valida e regolare convocazione formale, l'adunanza di Assemblea generale può essere annullata, solo per giustificati motivi, con delibera espressa di Consiglio Direttivo le cui motivazioni di annullamento devono essere riportate specificatamente a verbale.
2. La richiesta di annullamento deve essere presentata, debitamente motivata, alle segreterie delle Società aderenti e alla Segreteria di A.S.S.O. per comunicazione spedita via posta elettronica certificata almeno 15 giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza assembleare.

## **Art. 10**

### **Disciplina delle votazioni in Assemblea Generale delle Società Scientifiche Aderenti**

1. Fatto salvo quanto dispone l'art. 10, comma 17 dello Statuto, le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano relativamente alle delibere di cui alle lettere a), b) e f) comma 4 dell'art. 10 dello Statuto.
2. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni per delibere di cui alle lettere c), d), e), g) e h) comma 4 dell'art. 10 dello Statuto. È facoltà del Presidente dell'Assemblea chiedere alla stessa, prima dell'inizio del dibattito

dei punti all'Ordine del Giorno, di deliberare per alzata di mano in merito alle lettere d), e), g) e h) del comma 4 dell'art. 10 dello Statuto rinunciando alla votazione a scrutinio segreto.

#### **Art. 11**

##### **Composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, in relazione al numero di Società aderenti, identificati tra i Rappresentanti effettivi dalla Conferenza dei Presidenti.
2. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 11, comma 4 dello Statuto, dopo l'interruzione di un mandato un membro eletto in Consiglio Direttivo può essere rieletto, purché non abbia ricoperto la carica di Presidente.
3. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 12 e 15 dello Statuto, nella comunicazione in cui la Società Aderente conferma la sostituzione in Consiglio Direttivo del proprio Rappresentante Effettivo con il proprio Rappresentante Vicario, la stessa Società Aderente dà contestualmente anche indicazione del nominativo del suo nuovo Rappresentante Vicario in A.S.S.O.
4. Le comunicazioni esterne all'Associazione e dirette al Consiglio Direttivo dovranno essere indirizzate alla Segreteria Organizzativa; allo stesso modo le comunicazioni da parte del Consiglio Direttivo verso l'esterno dovranno sempre avvenire tramite la Segreteria stessa.

#### **Art. 12**

##### **Gruppi di Lavoro e/o Commissioni temporanee di Lavoro**

1. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 11, comma 7, lett. e) dello Statuto, è facoltà del Consiglio Direttivo istituire Gruppi di Lavoro e/o Commissioni temporanee di lavoro finalizzate alla realizzazione di specifici progetti.
2. I membri di tali Gruppi e/o Commissioni sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta delle candidature presentate allo stesso dalle singole Società Scientifiche aderenti.
3. I Gruppi e/o le Commissioni hanno la stessa durata del Consiglio che le ha costituite e decadono al termine del mandato dello stesso.

#### **Art. 13**

##### **Composizione del Collegio dei Proviviri e disciplina delle adunanze**

1. Con riferimento alla composizione del Collegio dei Proviviri di cui all'art. 17, comma 1 dello Statuto, i 3 (tre) candidati che ottengono il maggior numero di preferenze assumono la carica di membri effettivi; il quarto candidato assume la carica di membro supplente.
2. Ogni soggetto avente diritto di voto può indicare fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze circa i nominativi dei candidati presenti nella scheda predisposta per l'elezione.
3. In base al numero di preferenze ottenute, i candidati che avranno ricevuto più voti risulteranno eletti. Per l'eventuale sostituzione del o dei membri Supplenti si applica il principio del "primo dei non eletti".
4. I componenti del Collegio dei Proviviri in carica hanno facoltà, se invitati, di portare il loro contributo nelle discussioni svolte all'interno della Conferenza Permanente dei Presidenti.
5. Le adunanze del Collegio in cui siano assenti 2 membri sono considerate invalide e devono essere senza indugio riconvocate alla prima data utile.

#### **Art. 14**

##### **Composizione della Commissione Accettazione e disciplina delle adunanze**

1. Con riferimento alla composizione della Commissione Accettazione di cui all'art. 18, comma 1 dello Statuto, i 3 (tre) candidati che ottengono il maggior numero di preferenze assumono la carica di membri effettivi; il quarto candidato assume la carica di membro supplente.
2. Ogni soggetto avente diritto di voto può indicare fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze circa i nominativi dei candidati presenti nella scheda predisposta per l'elezione.
3. In base al numero di preferenze ottenute, i candidati che avranno ricevuto più voti risulteranno eletti. Per l'eventuale sostituzione del membro Supplente si applica il principio del "primo dei non eletti".
4. Le adunanze della Commissioni in cui siano assenti 2 membri sono considerate invalide e devono essere senza indugio riconvocate alla prima data utile.

#### **Art. 15**

##### **Spese sostenute dai componenti gli Organi associativi**

1. Con riferimento alla gratuità delle cariche di cui all'art. 20 dello Statuto, le spese sostenute dai Rappresentanti Effettivi, Vicari e Provirvi, per attività istituzionali debitamente documentate svolte a favore di A.S.S.O., sono sostenute dalle rispettive Società Scientifiche di appartenenza.
2. Le spese necessarie e strettamente correlate allo svolgimento dell'incarico associativo ricoperto dai membri del Consiglio Direttivo di A.S.S.O. sono sostenute dall'Associazione stessa che provvede ad occuparsi, per il tramite della propria Segreteria organizzativa, anche di quanto necessario allo svolgimento dell'incarico di Consigliere (trasferimenti, pernottamenti, rimborsi, ecc..).
3. Per i rimborsi delle spese di cui al comma precedente fa fede la documentazione fiscale fornita dal Consigliere interessato tramite dichiarazione dallo stesso sottoscritta comprovante le spese effettivamente sostenute (ricevute, scontrini fiscali, fatture e/o documenti analoghi ed equipollenti).

#### **Art. 16**

##### **Termini di predisposizione e invio del Bilancio e della relativa documentazione accompagnatoria**

1. Con riferimento al bilancio dell'Associazione, e alla relativa documentazione accompagnatoria, di cui all'art. 23, commi 3 e 4 dello Statuto, è fissato a 15 giorni antecedenti la convocazione dell'Assemblea di approvazione il termine massimo entro il quale il Consiglio Direttivo deve procedere a predisporre e ad inviare la documentazione complessiva alle Società aderenti.
2. Nel caso in cui il termine di cui al comma precedente dovesse essere ridotto, le motivazioni di tale riduzione dovranno essere debitamente comunicate alle Società aderenti da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17**

##### **Patrocinio**

ASSO può concedere il proprio patrocinio esclusivamente per attività, progetti, iniziative o manifestazioni culturali e/ o scientifiche organizzate dalle Società appartenenti o da Enti istituzionali, non da soggetti privati o commerciali o con attività di tipo sindacale.

Il patrocinio viene deliberato dal Consiglio di Presidenza dopo valutazione del programma e delle finalità dell'evento e verificata l'assenza di conflittualità con la programmazione ordinaria delle attività scientifiche delle Società afferenti ad ASSO.

Gli eventi patrocinati da ASSO potranno essere pubblicizzati con il logo della Associazione, facendo menzione esplicita della data di concessione da parte del Consiglio di Presidenza.